

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

COMUNE DI BADALUCCO

Modifiche allo Statuto.

pag. 71

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

Modifiche allo Statuto.

pag. 75

COMUNITÀ MONTANA MEDIA E BASSA VAL DI VARA

Modifiche allo Statuto.

pag. 80

COMUNE DI BADALUCCO
Provincia di Imperia

**Modifiche allo Statuto comunale.
Modifiche ed integrazioni approvate
dal Consiglio Comunale con delibera-
zione n. 4 del 7 marzo 1995.**

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è costituito in conformità alla legge, che ne determina l'elezione, la durata ed il numero dei componenti.

3. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a deliberare gli atti urgenti e improrogabili.

4. Sono in oltre determinati dalla legge i casi e i modi di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale”.

Art. 9

Competenze

La lettera n) dell'art. 9 è così modificata: “La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”.

Art. 12

Convocazione

Il quinto e sesto comma sono sostituiti dal seguente:

“Il Consiglio deve essere convocato in via stra-

ordinaria, quando lo richiede un quinto dei consiglieri in carica, entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta”.

Art. 18

Commissioni consiliari

Il secondo comma è modificato sostituendo le parole “alla Giunta od all'eventuale Assessore delegato” le parole “al Sindaco”.

Il sesto comma è modificato sostituendo alle parole “dalla Giunta Comunale” le parole “dal Sindaco”.

CAPO II

I Consiglieri comunali

Art. 23

Dimissioni del consigliere

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata, dal Consiglio, la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalle dimissioni”.

Art. 24

Consigliere anziano

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. È Consigliere anziano chi risulti eletto con il maggior numero di voti, con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Nel caso in cui più Consiglieri rispondano a questo requisito, Consigliere anziano è il più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento”.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 26**La Giunta Comunale**

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta Comunale è l'organo di emanazione e di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta svolge tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge, al Consiglio Comunale e che non rientrino nella competenza di altri organi, elettivi e non elettivi, del Comune.

4. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori. Un Assessore potrà essere nominato tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'Assessore non Consigliere deve essere in possesso, inoltre, di requisiti di capacità direttiva e di esperienza amministrativa. All'Assessore non Consigliere spettano tutte le prerogative dei Consiglieri Comunali, in quanto compatibili, tranne il diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Comunale.

5. Fermo restando il principio della funzione collegiale della Giunta, il Sindaco può assegnare al Vice Sindaco o all'Assessore, incarichi di collaborazione nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione degli atti che rientrino nelle competenze del Segretario Comunale. Il Sindaco dà comunicazione degli incarichi affidati nella prima adunanza successiva".

Art. 27**Nomina**

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto, in 2 mandati consecutivi,

la carica di Assessore, non può essere nominato alla carica stessa nel mandato successivo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva".

Art. 29**Mozione di sfiducia costruttiva**

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta Comunale cessa dalla carica, inoltre, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario a norma di legge. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta".

Art. 30**Cessazione della Giunta**

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta Comunale cessa dalla carica in caso di scioglimento del Consiglio Comunale o in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.

2. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco.

3. Sino alle elezioni predette le funzioni del Sindaco, in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, sono esercitate dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale divengono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3, trascorso il termine di 20 giorni dalla data di presentazione.

5. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi”.

Art. 31

Cessazione dalla carica e sostituzione di membri della Giunta

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca, per la perdita dei requisiti previsti o per le altre cause stabilite dalla legge.

2. Le dimissioni del componente della Giunta sono presentate, per iscritto, al sindaco che provvede alla sostituzione entro 10 giorni dalla data del ricevimento dalle dimissioni stesse, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva”.

Art. 32

Revoca degli assessori

L'articolo è abrogato.

Art. 33

Competenze

L'articolo è abrogato.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 35

Elezione e durata in carica

L'articolo è sostituito dal seguente;

“1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le norme di legge.

2. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

3. Dura in carica 4 anni e cessa dalla carica per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio, nei casi di dimissioni, impedimento permanente,

rimozione, decadenza, decesso e negli altri casi previsti dalla legge.”

Art. 36

Funzioni

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco è l'organo rappresentativo del Comune. Ad esso spettano i rapporti formali e informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno.

2. Il Sindaco immediatamente dopo la proclamazione, e comunque non oltre il termine previsto per la prima convocazione del consiglio, presta giuramento nella forme e nei modi previsti dalla legge, il Sindaco che ricusi di prestare giuramento si intende decaduto dal suo ufficio.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con distintivo della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.”.

Art. 37

Competenze

L'articolo è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale. Convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e gli altri organismi, come stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Definisce, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, di cui è responsabile il Segretario Comunale, alle direttive generali impartite.

3. In particolare, il Sindaco:

- a) cura il raccordo tra le attività del Comune e quelle delle altre istituzioni dipendenti dal Comune stesso;
- b) assicura la partecipazione del Comune alla programmazione statale, regionale e provinciale;
- c) cura la relazioni dal Comune con le altre amministrazioni pubbliche e con i cittadini;

- d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dal Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) approva, con proprio atto, gli accordi di programma, secondo le norme di legge;
- f) convoca i comizi per lo svolgimento del referendum consultivo, di cui all'art. 69 del presente statuto;
- g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

4. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni previste dalla legge; in particolare:

- a) agli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di stato civile, elettorale, leva militare, statistica, sanità e igiene pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza a polizia giudiziaria ed alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- c) alla adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia a polizia municipale, al fine di prevenire ad eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini".

TITOLO II

Gli organi burocratici

CAPO I

Segretario comunale

Art. 39

Principi e criteri fondamentali di gestione

L'articolo è sostituito dal seguente:

"1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Al Segretario spettano lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalla legge.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, con propri decreti ad atti generali, sulla base dei principi e delle disposizioni della legge, del presente statuto e del regolamento, l'organizzazione interna, individuando i responsabili di ciascuna unità operativa;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi del comune;
- c) controlla la produttività della struttura ed i risultati della gestione;
- d) partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta, esprimendo il proprio parere di legittimità in merito alle proposte di deliberazione ed alle questioni sollevate durante tali adunanze; assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo quanto stabilito dal regolamento;
- e) assiste gli organi elettivi e consultivi del Comune nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva;
- f) roga i contratti del Comune;
- g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti".

TITOLO III

Uffici e servizi

CAPO I

Uffici

Art. 46

Personale

Il primo comma dell'articolo è modificato nel seguente modo:

"Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti".

Parte finanziaria

Titolo I

Finalità e contabilità

CAPO I

La Gestione economica

Art. 52

Risultati di gestione

L'articolo è modificato sostituendo alle parole "della Giunta Comunale" le parole "del Sindaco".

CAPO II

Controllo finanziario e contabile

Art. 55

Forme di controllo economico interno della gestione

L'articolo è modificato sostituendo, nell'ultimo comma, alle parole "La Giunta Comunale" le parole "Il Sindaco".

CAPO III

Il Difensore Civico

Art. 72

Difensore civico

L'articolo è sostituito dal seguente;

"1. Il Comune svolge i servizi del Difensore Civico a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa, mediante apposita convenzione con la Regione o con altri Enti locali".

Parte normativa

Titolo I

Ordinanze sindacali

Art. 73

Ordinanze ordinarie

L'articolo è modificato cancellando le parole "o l'Assessore delegato".

Titolo II

Statuto e attività regolamentari

Art. 76

Regolamenti

L'articolo è modificato sostituendo nel quarto comma alle parole "dalla Giunta Comunale" le parole "dal Sindaco".

Titolo III

Norme transitorie e finali

Art. 77

Entrata in vigore dello Statuto

L'articolo è modificato sostituendo le parole del terzo comma "a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri" le parole "dal Sindaco o da uno o più Consiglieri" e sostituendo, inoltre, nello stesso comma, alle parole "alla Giunta" le parole "al Sindaco".

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO Provincia di Savona

Modifiche allo Statuto Comunale.

Art. 1

Il comune

1. Il Comune di Borghetto Santo Spirito è Comune autonomo nell'ambito dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Borghetto S. Spirito rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. È dotato di potestà normativa, consistente nella potestà statutaria e in quella regolamentare, di autonomia organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria.
4. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività.
6. Collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico e del suolo.

Art. 5

Forme di pubblicità ed informazione

1. La pubblicità degli atti del Comune si effettua mediante affissione all'Albo Pretorio. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare possono essere individuate, in via ulteriore, forme di pubblicità inerenti l'attività amministrativa dell'Ente.
2. Costituiscono forme di informazione la pubblicazione sul periodico comunale o sul sito internet del Comune nonché ogni altro strumento idoneo alla comunicazione.
3. La civica amministrazione, al fine di garantire la piena attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico e provvede nell'esercizio della propria potestà regolamentare alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 9

Statuto

1. Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, e nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento locale, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Le modifiche allo Statuto, da adottarsi con le stesse procedure previste dall'art. 6 del summenzionato T.U. per l'approvazione, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Le modifiche allo Statuto, possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di un quinto dei consiglieri.
5. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
6. Le modifiche possono altresì essere proposte da almeno 500 elettori anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
7. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 45 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 16

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio esplica la sua attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
4. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.
5. Il Consiglio Comunale, qualora non si avvalga

della facoltà di eleggere un proprio Presidente ai sensi del successivo art. 20 bis, è presieduto dal Sindaco.

6. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
7. L'informazione, salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione, avviene con il deposito, presso l'Ufficio di Segreteria o in altro ufficio solo se indicato nell'avviso di convocazione del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 20

Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale adunanza deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano o - in caso di sua assenza o impedimento o rifiuto - dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto nelle elezioni comunali la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti i candidati e a parità di voti, dal più anziano di età.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco.
5. Esse:
 - sono irrevocabili e non necessitano di motivazione;
 - non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. La prima adunanza del nuovo Consiglio co-

munale è riservata al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio medesimo di osservare lealmente la Costituzione Italiana nonché alla convalida degli eletti. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato.

Art. 20 bis

1. Il Consiglio comunale può avvalersi della facoltà di eleggere tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio. Il quorum è costituito dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati per la prima e seconda votazione. Se dopo due votazioni successive nessun candidato alla presidenza ottiene la predetta maggioranza, si procede nella stessa seduta a ballottaggio tra i due che abbiano conseguito maggiori suffragi nella seconda votazione, ed è eletto chi ottiene il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.
2. Le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano indicato ai sensi dello Statuto comunale.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Provvede al raccordo tra l'attività del Consiglio e quella di governo e di amministrazione del Sindaco e della Giunta;
- b) Convoca le riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco e della Giunta, o di un quinto dei consiglieri;
- c) Presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- d) Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- e) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

- f) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - g) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - h) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
5. È demandato al regolamento consiliare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne, ivi compresi i termini e le modalità di convocazione.
 6. Il Presidente del consiglio può essere revocato prima della scadenza del mandato, nei seguenti casi:
 - a) In caso di reiterate violazioni di legge, statuto o regolamenti dalle quali sia desumibile un esercizio illegittimo dei poteri e delle prerogative presidenziali;
 - b) In caso di comportamenti incompatibili con la terzietà della sua funzione.
 7. La mozione di revoca è presentata da almeno un terzo dei consiglieri ed è considerata approvata se consegue un voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 8. Nella stessa seduta in cui è approvata la mozione di revoca il Consiglio può procedere alla nomina del nuovo presidente con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno con le maggioranze di cui al comma primo.
 9. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare. Il regolamento potrà prevedere ulteriori incompatibilità.

Art. 23

Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e

dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I consiglieri se in numero pari ad almeno un quinto hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.
5. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse nel corso di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
7. Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forme che consentano l'informazione dei cittadini e la tempestività dell'esame delle istanze.
8. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle questioni sottoposte alla deliberazione del Consiglio è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalle leggi.
9. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
10. Ciascun Consigliere non residente nel territorio comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Borghetto S. Spirito, eventualmente indicando un ufficio comunale.
11. I consiglieri hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio comunale. Qualora sia impossibilitato ad intervenire ad una seduta del Consiglio, il Consigliere presenta la pro-

pria giustificazione, anche verbale, al Sindaco e al Presidente del Consiglio, possibilmente prima dell'inizio della seduta stessa, e comunque non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della seduta del Consiglio. In ogni caso, la giustificazione deve essere presentata prima della successiva seduta del Consiglio comunale. La decadenza dei consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarata secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio. Il consigliere ha, in ogni caso, il diritto di far valere le cause giustificative.

12. Il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento di obiettivi individuati nella relazione programmatica, senza che ciò comporti il trasferimento di alcuna competenza e legittimazione di provvedimenti.

Art. 24

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corri-

spondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, nominano il capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I consiglieri che decidono di uscire dal gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti formano il Gruppo Misto, il cui capogruppo è individuato nel consigliere più anziano per età, qualora non sia eletto dalla maggioranza dei componenti del gruppo misto.
3. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 36

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce, insieme alla Giunta Comunale, la data delle riunioni e gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;
 - f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - g) coordina e dirige gli interventi di Protezione Civile.

CAPO III**Finanza, contabilità, forme di controllo****Art. 93****Difensore civico convenzionato**

1. Ai sensi dell'art. 87 del presente Statuto, il Consiglio comunale può deliberare che le funzioni del difensore civico vengano svolte mediante apposite convenzioni con la Regione o con altri Enti locali.

**COMUNITÀ MONTANA MEDIA E
BASSA VAL DI VARA
Via Aurelia Nord 1
19020 Padivarma (SP)**

Modifiche allo Statuto (allegato alla delibera consiliare n. 3 del 28.01.2005).

Il comma 1 dell'art. 6 è così modificato:

L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Generale sono regolate dalla legge regionale e dal D.Lgs. n. 267/2000.

All'art. 6 è aggiunto un comma del seguente tenore:

2. Il Consiglio Generale elegge al suo interno nella prima seduta il Presidente dell'Assemblea ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

1. Il funzionamento del Consiglio Generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato;

- b) I Consiglieri hanno diritto di prendere visione

delle pratiche poste all'ordine del giorno del Consiglio Generale che devono essere rese disponibili all'atto della convocazione della seduta;

- c) la seduta in prima convocazione deve intendersi valida con la presenza di tredici consiglieri.

Per quanto relativo alla validità della sedute che si debbano svolgere in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno dodici Consiglieri.

- d) in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, è necessaria la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

- e) al presidente del Consiglio è attribuito il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

- f) dovrà essere fissato il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

Il comma 1 dell'art. 11 è così modificato:

Le modalità di convocazione del Consiglio Generale sono disciplinate dal regolamento.

Il comma 2 dell'art. 11 è eliminato.

"Il Consiglio è convocato dal Presidente che sentita la Giunta Esecutiva, ne formula l'ordine del giorno".

Il comma 3 dell'art. 11 è così modificato:

Il numero legale per la validità delle sedute e la presidenza del Consiglio sono disciplinate dal regolamento nel rispetto del presente statuto e del D.L.gs n. 267/2000.

Il comma 1 dell'art 12 è così modificato:

L'iniziativa delle deliberazioni spetta:

- a) alla Giunta Esecutiva;
b) al Presidente della Giunta Esecutiva;

c) a ciascun Consigliere.

Il comma 3 dell'art. 12 è così modificato:

Il Consiglio delibera con l'intervento del numero di Consiglieri previsti dal regolamento rispettivamente in prima o in seconda convocazione ed a maggioranza di voti, salvo i casi diversamente previsti dalla legge.

Il comma 1 dell'art. 13 è così modificato:

La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da sei componenti, denominati Assessori.

Al comma 2 dell'art. 28 è aggiunto il punto c:

“Almeno trimestralmente con finalità consultiva e di verifica delle linee programmatiche dell'ente”.
